CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cividate Camuno (BS) n. 28 del 29/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 del 2016, inviata alla Sezione;

Vista la richiesta istruttoria di questa Sezione, di cui alla nota prot. 2189 del 26/02/2019 e alla nota prot. 3787 del 28/03/2019;

Visti i chiarimenti acquisiti in fase istruttoria, con nota prot. 4369 del 01/04/2019;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSA

L'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 100 del 2017 e dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all'adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo da ultimo richiamato. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e le informazioni vanno rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
Il Comune di Cividate Camuno ha approvato, con deliberazione n. 28 del 29/09/2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Successivamente, con nota prot. 2189 del 26/02/2019 e prot. 3787 del 28/03/2019, si richiedevano chiarimenti al Comune in merito alla Società partecipata "Fontanoni s.r.l", a cui il Comune rispondeva con nota prot. 4369 del 01/04/2019. A seguito dell'esame istruttorio, al fine di valutare la coerenza della suddetta deliberazione del Consiglio comunale con i parametri normativi di riferimento, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di deferirne la valutazione all'esame collegiale della Sezione.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. Il generale quadro normativo in materia di controllo sui piani di revisione straordinaria delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, e relativi esiti.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo testo unico.
Si fa presente che con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 723, legge n. 145/2018), è stato inserito nell'articolo 24, il comma 5bis, a norma del quale "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*".
La revisione straordinaria in argomento costituisce un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

La norma prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4 (come più avanti meglio specificato).
Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla Corte dei Conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riproducenti pregresse disposizioni normative (si rinvia, per esempio, all'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).
Nello specifico, l'esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del testo unico (prevista dall'articolo 15), e reso disponibile alla "sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".
Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti "perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo". La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare "il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20).
Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l'inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, cfr. art. 1 legge n. 20 del 1994) né l'applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest'ultimo comma, infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall'art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità

amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12-QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati.
Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria).
Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi, previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato d.l. n. 174 del 2012.
Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o, più probabilmente, dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-quater, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in discorso potrebbe condurre, fermo restando l'ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all'invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall'art. 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l'adozione di un piano di revisione straordinaria, sia frutto dell'assenza di un "idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il

rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica" (cfr. art. 147-quater TUEL). Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può portare, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).

2. La valutazione della Sezione sulla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. del Comune di Cividate Camuno, in relazione all'organismo partecipato Fontanoni s.r.l.

2.1. Nell'esame istruttorio sulla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017, è emerso che l'ente ha inteso mantenere la partecipazione della "Fontanoni s.r.l", senza procedere ad alcun tipo di azione di razionalizzazione, nonostante la società in questione non abbia dipendenti, in violazione dell'art 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e abbia conseguito un fatturato medio nel triennio 2012-2015 inferiore ad Euro 500.000, in violazione dell'art 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in combinato disposto con l'art 24 comma 12-quinquies dello stesso decreto legislativo.

2.2. In via preliminare, si fa presente che la società Fontanoni s.r.l., iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese, è stata costituita il 24/01/2001, con capitale sociale di euro 30.900,00. La società è composta da n. 3 soci, aventi quote uguali: comune di Cividate Camuno (BS), comune di Bienno (BS) e comune di Berzo Inferiore (BS). I tre comuni partecipanti hanno tutti una quota di un importo di euro 10.300,00, pari a circa il 33,33% del capitale sociale.

Dalla visura camerale emerge il seguente oggetto sociale:

A) *La produzione e commercializzazione di energia elettrica;*
B) *L'esecuzione di tutte le attività di "esercizio impianti" e per l'erogazione di "servizi energia" coerentemente a quanto previsto dalle vigenti leggi e la fornitura di tutti i beni e servizi connessi alle attività stesse;*
C) *Servizio idrico integrato a canone zero;*
D) *L'erogazione di servizi per il riscaldamento e per il condizionamento dell'aria, la gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua calda e fredda, del vapore e la manutenzione ed installazione delle relative apparecchiature;*
E) *L'esecuzione di servizi di manutenzione civile, meccanica, elettrica e di impianti tecnologici speciali con affidamento in separati appalti o con forme di garanzia dei risultati "global service" (norme uni);*
F) *La progettazione, l'esecuzione in appalto o in concessione di opere pubbliche o private, per la fornitura, costruzione, esercizio e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali, impianti di climatizzazione, impianti elettrici, impianti per l'edilizia scorporati dall'opera principale, impianti tecnici, di ventilazione e condizionamento, impianti igienici e idrotermosanitari,*

impianti telefonici, radiotelefonici, telecomunicazioni e impianti di trasmissione dati e quant'altro sopra connesso;

G) *La progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di teleriscaldamento, con relativa fornitura e vendita di energia;*

H) *Lo svolgimento delle fasi e delle attività relative alla produzione di energia, con la progettazione, la costruzione e manutenzione di impianti e anche mediante gestione di impianti, di proprietà o di terzi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 23 della legge 09.01.1991, n. 9 e delle norme che disciplinano l'attività di produzione dell'energia elettrica;*

I) *La ricerca, la progettazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di qualsiasi fonte di energia per usi familiari, artigianali, industriali, agricoli e commerciali nonché la progettazione, costruzione, compravendita ed esercizio dei relativi impianti, smaltimento rifiuti, gestione acquedotti.*

Per la realizzazione dei propri fini, la società può partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più convenienti ed utili dall'organo amministrativo, anche assumendo o concedendo, in via non prevalente, partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre società, aziende od enti sia direttamente sia indirettamente, ed anche sotto forma di sovvenzioni od associazioni, sia in Italia sia all'estero.

La società può prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili ed ogni altra disposizione sugli immobili di proprietà ritenuta opportuna dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, purché dette operazioni siano relative allo sviluppo dell'oggetto sociale.

E' espressamente escluso in via prevalente sia l'esercizio di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, sia le attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93.

In particolare, si dovrà avere riguardo al disposto di cui al decreto legislativo di recepimento delle direttive UE in materia di servizi d'investimento, approvato il 12 luglio 1996 dal consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 1 settembre 1996.

2.3. Ciò premesso, si riporta, di seguito, quanto emerso nel corso dell'istruttoria effettuata con l'ente, in merito alla sua decisione di mantenere la propria partecipazione in Fontanoni s.r.l., senza procedere ad alcuna azione di razionalizzazione, nonostante la discrasia rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175/2016. L'Ente, con nota prot. 4369 del 01/04/2019, evidenzia che:

"In riferimento all'istruttoria in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

-La società Fontanoni ha un amministratore che percepisce un compenso di Euro 6.656,00 annui. Sono stati inseriti nella scheda 03.02 in modo errato i dati relativi, indicando il compenso dell'amministrazione nella cella relativa al compenso dei componenti l'organo di controllo, non presente nella Società.

-L'Amministrazione Comunale intende mantenere la partecipazione nella società Fontanoni, in quanto risulta strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, infatti i proventi che ogni anno la società eroga, permettono il mantenimento dei servizi erogati ai cittadini.

Si tenga presente che la società gestisce una centralina realizzata 15 anni fa su un acquedotto intercomunale, aspetto di estrema delicatezza visto il servizio pubblico sul quale la derivazione è sottesa e che rende di estrema importanza la gestione diretta da parte del Comune. A tale proposito si sottolinea come il Testo Unico delle Partecipate, D.Lgs. nr.175/ 2016, all'articolo 7, comma 7 consente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto ... la produzione di energia da fonti rinnovabili.
I proventi finanziano la parte corrente del bilancio per importi considerevoli: anno 2016 e. 94.377,81 - anno 2017 e. 93.065, - anno 2018 €. 93.127,47, che per le piccole realtà come la nostra sono vitali, soprattutto in considerazione del blocco dei tributi imposto dal governo centrale.
La società Fontanoni nel triennio precedente alla rilevazione ha prodotto utile, si ritiene pertanto applicabile il comma 5bis dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016".

2.4. Circa le argomentazioni sopra riportate, si evidenziano alcune criticità, su cui la Sezione rileva quanto segue.

- Preliminarmente, per quanto attiene al nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex art 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, e alla conseguente strategicità e legittimità della partecipazione, si ricorda, come questa Sezione ha già avuto modo di mettere in evidenza, che una partecipazione, per essere mantenuta, deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini statutari (vd. deliberazione di questa Sezione n. 424/2015/VSG); in altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine "indispensabile".
- In merito al richiamo dell'ente alle previsioni di cui all' art. 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016 - a mente del quale "*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonchè la produzione di energia da fonti rinnovabili*" - si osserva che affinchè sia legittimo il mantenimento della partecipazione, è necessario che le società pubbliche abbiano come oggetto sociale "prevalente": la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici; la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane; la produzione di energia da fonti rinnovabili.

  Nella visura camerale della Fontanoni s.r.l. si legge, nell'ambito della classificazione ATECORI 2007 dell'attività, "Codice 35.11 – produzione di energia elettrica. Importanza: prevalente svolta dall'impresa".

  Tale codice si declina, poi, in "gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idroelettrica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili".

  A tale proposito, giova rappresentare che l'oggetto sociale di una società consiste necessariamente nello svolgimento dell'attività o delle attività

imprenditoriali, andando ad individuare il perimetro di azione nel quale la stessa va ad operare. La simmetria tra oggetto sociale e attività è ormai prevista anche a livello legislativo, posto che, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata (come la società Fontanoni s.r.l.), l'articolo 2463 c.c. – che rientra nel Capo VII del Titolo V del codice civile, così come novellato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – prevede che l'atto costitutivo deve indicare, *inter alia*, "*l'attività che costituisce l'oggetto sociale*". Ciò, peraltro, vale anche per le società per azioni, tenuto conto che una previsione speculare al predetto articolo 2463 c.c., sotto tale profilo, è costituita dall'articolo 2328 c.c., che disciplina l'atto costitutivo di tale tipologia societaria.

Al fine, pertanto, di determinare l'oggetto sociale prevalente e, di conseguenza, il rispetto del parametro normativo di cui all'articolo 4, comma 7, del d.lgs. 175/2016, occorrerà verificare, in concreto, l'attività prevalente svolta dalla società Fontanoni s.r.l., laddove per attività prevalente può intendersi quella con il più elevato volume di affari, rispetto alle altre svolte. Secondo giurisprudenza consolidata, difatti, ciò che rileva ai fini della verifica circa la prevalenza dell'attività è l'effettivo svolgimento della stessa da parte della società, mentre l'oggetto sociale esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati (vd. *ex multis*, Consiglio di Stato, III, 10 agosto 2017, n. 3988).

Posto quanto sopra, questa Sezione invita l'ente a verificare scrupolosamente che la Fontanoni s.r.l. svolga, effettivamente, come attività prevalente quella di "produzione di energia da fonti rinnovabili" - verificandone, di conseguenza, il fatturato - affinché il mantenimento della partecipazione in tale società sia legittimo. Con ogni riserva di successiva verifica, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

- In merito ai dati relativi al fatturato della "Fontanoni srl", si fa presente che l'art. 20, comma 2, lett d), in combinato disposto con l'art. 26 comma 12-quinquies, del d.lgs. n. 175/2016, ha previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevino "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"; tale importo, a mente dell'art. 26, comma 12 quinquies, è da intendersi di euro 500.000 per i trienni 2015-2017 e 2016-2018. Come risulta invece dalla documentazione agli atti della Sezione, il fatturato medio di tale società nel triennio 2013/2015 ammonta ad euro 405.407,33, quindi al di sotto del limite consentito dalle sopra citate disposizioni.

Questa Sezione, nel prendere atto della dichiarazione dell'ente circa l'utile prodotto dalla società nel triennio precedente e del disposto dell'articolo 24, comma 5bis del d.lgs. 175/2016, non può esimersi dal fare presente che, come di seguito meglio esplicitato al punto 2.5, in presenza di uno scostamento dai parametri di legge, l'ente è tenuto ad effettuare un piano di razionalizzazione, che non deve, però, necessariamente esitare in un procedimento di alienazione delle partecipazioni. Si rammenta, difatti, che la varietà degli

strumenti di razionalizzazione che il Legislatore prevede costituisce un importante vantaggio per le amministrazioni pubbliche, specie laddove la mera alienazione potrebbe risultare difficile o non conveniente.

- Particolarmente rilevante è, infine, la considerazione che la Fontanoni s.r.l. sia priva di dipendenti, a fronte di n. 1 amministratore, in violazione dell'art 20, comma 2, lett b), d.lgs. 175/2016, che impone l'adozione di un piano di razionalizzazione per le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". L'assenza di dipendenti della Fontanoni s.r.l., su cui peraltro l'ente non ha dato riscontro alcuno, nonostante nella richiesta istruttoria fosse stato espressamente richiesto un chiarimento in merito, costituisce un indice di criticità che l'ente deve attentamente valutare, ai fini di una corretta e circostanziata analisi della sussistenza dei requisiti di legge da rispettare per il mantenimento della partecipazione in parola.

2.5. Circa la portata precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 (cfr. Corte dei conti, SRC Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; SRC Piemonte, deliberazioni n. 170/2015 e n. 5/2016; SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 4/2016; SRC Puglia, deliberazione n. 132/2015), si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle, anche differenti, azioni di razionalizzazione, soggette a verifica (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'art. 24, comma 4, TUSP). Tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge di stabilità per il 2015, dell'inciso "anche tenendo conto dei seguenti criteri", che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure dismissive o liquidatorie. Anche per la nuova norma (art. 24, comma 1, e art. 20, comma 2, TUSP), tuttavia, i parametri legislativi impongono all'ente socio ("I piani di razionalizzazione…sono adottati ove…") la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal comma 1 dell'art. 20 TUSP (richiamato dall'art. 24, comma 1), in un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri sopra elencati, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni, contrattuali e sociali, con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di *fusione* (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"), di *soppressione* (coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di *liquidazione* o di *cessione* (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente o di impraticabilità di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o

allo scioglimento della società) o, infine, di differente "razionalizzazione" (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f)).
Tale interpretazione sembra trovare conforto nelle linee guida per la redazione del piano di razionalizzazione straordinaria, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017/INPR. Nella predetta deliberazione è stato precisato, infatti, che "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni". Inoltre, è stato sottolineato come l'atto di ricognizione "sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione" e che, pertanto, ciascuna amministrazione deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, "sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione". Infine, la deliberazione della Sezione delle Autonomie chiarisce che "gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)".
2.6. Tutto ciò posto, questa Sezione rileva che le criticità sopra evidenziate comportano per l'Ente una valutazione in merito al mantenimento della partecipazione e all'adozione di azioni di razionalizzazione, alla luce delle osservazioni sopra formulate e delle previsioni legislative vigenti.
Con riserva di ogni successiva verifica, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

sulla base dell'esame della delibera 28 del 29/09/2017 approvata dal Comune di Cividate Camuno, le criticità evidenziate in parte motiva;

INVITA l'ente

- ad adottare le opportune valutazioni ed azioni correttive che tengano conto delle osservazioni sopra formulate, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 175 del 2016;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, perché ne informi l'organo consiliare, e all'organo di revisione del Comune di Cividate Camuno;

RAMMENTA

la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013, sul sito *internet* dell'Amministrazione.
Cosi deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 aprile 2019.

Il Relatore Il Presidente

(dott.ssa Marinella Colucci) (dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
18 aprile 2019
Il Funzionario preposto f.f.
(Susanna De Bernardis)